

Informativa per la clientela di studio

N. 151 del 13.11.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Artigiani e commercianti. Versamento III rata 2013

*Entro il 18 novembre p.v. (il 16 novembre è sabato), i lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali dovranno versare la **III rata 2013** dei contributi fissi sul minimale di reddito. In particolare, a seguito del graduale incremento dell'aliquota contributiva introdotto dalla manovra "Salva-Italia" (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano al:*

- ✓ **21,75%** per gli artigiani;
- ✓ **21,84%** per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell'indennizzo per la cessazione dell'attività).

*Inoltre il **2 dicembre 2013** (il 30 novembre è sabato) scade anche il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente il minimale di reddito (€ 15.357).*

Premessa

Lunedì 18 novembre 2013 i lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali devono versare i contributi mediante Modello F24 presso il concessionario, banca o agenzia postale.

Entro il 2 dicembre 2013 invece si dovrà versare il secondo acconto 2013 sulla quota di reddito eccedente.

I valori contributivi per la III rata 2013

È nostra cura informarLa che le aliquote contributive dovute sulla III rata 2013 sono state determinate come segue:

	Artigiani	Commercianti (*)
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	21,75%	21,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	18,75%	18,84%
(*) Gli "Esercenti attività commerciali" dovranno corrispondere anche lo 0,9% (fino al 31/12/2014) destinato al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività.		

RICORDA - Resta invece immutata la riduzione del **50%** dei contributi in favore degli artigiani e dei commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso l'INPS.

La contribuzione IVS sul minimale di reddito

Le ricordiamo, inoltre, che la soglia minima da prendere in considerazione quest'anno ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dai lavoratori autonomi è pari a **€ 15.357**. Di conseguenza, in caso di reddito annuo inferiore al predetto limite, bisognerà corrispondere una **contribuzione fissa**, come riportato in tabella:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 3.340,15 (*)	€ 3.353,97 (*)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 2.879,44 (*)	€ 2.893,26 (*)
(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità (7,44 euro).		

Per i periodi di attività inferiori l'anno, il contributo sul "minimale" andrà rapportato a mesi, nel seguente modo:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	€ 278,35 (*)	€ 279,50 (*)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 239,95 (*)	€ 241,10 (*)
<i>(*) All'importo va aggiunta la quota del contributo per maternità (0,62 euro).</i>		

La contribuzione IVS eccedente il minimale

Qualora il lavoratore autonomo percepisca un reddito che eccede il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che per il 2013 è pari a **€ 45.530**, bisognerà applicare un altro punto percentuale, come specificato di seguito.

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori maggiori di 21 anni	Fino ad € 45.530	21,75%	21,84%
	Da € 45.530,01 ad € 75.883	22,75%	22,84%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino ad € 45.530	18,75%	18,84%
	Da € 45.530,01 ad € 75.883	19,75%	19,84%

NOTA BENE - Il limite di **€ 75.883** è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31 dicembre 1995 o con un'anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari a **€ 99.034**, non frazionabile mensilmente.

Termini di versamento

Infine, Le ricordiamo che i contributi sul minimale vanno versati trimestralmente mediante modello F24, secondo le seguenti scadenze:

Le scadenze	16 maggio;
	16 agosto;
	16 novembre;
	16 febbraio dell'anno successivo

I contributi dovuti sull'eccedenza (acconto e saldo) invece seguono l'iter di versamenti delle imposte dirette.

Modalità di versamento

Dal 1° gennaio 2007 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

La compilazione del modello F24

Per la corretta compilazione del modello F24 occorre indicare:

- **il codice sede**: codice della sede presso la quale è aperta la posizione contributiva;
- **la causale contributo**;
- **il codice Inps**: il codice rilevato dalla comunicazione inviata dall'Inps con i modelli di pagamento (composto da 17 cifre);
- **il periodo di riferimento "da"**: il mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- **il periodo di riferimento "a"**: il mese e anno di fine periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
- **gli importi a debito versati**: importo dei contributi che si versano;
- **gli importi a credito** eventualmente **compensati**.

La sezione Inps del Modello F24

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
			da mm/aaaa	a mm/aaaa			
TOTALE					C	D	+/ - SALDO (C-D)

I codici da utilizzare nel versamento

I **codici** da utilizzare per il versamento sono:

- **AF** Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- **CF** Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

II acconto 2013

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, **un reddito eccedente il minimale**, devono entro il 2 dicembre 2013 effettuare il versamento del **secondo acconto**.

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per **l'anno 2013**, il contribuente è tenuto al versamento **di due acconti di pari importo**, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.

Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario **determinare il reddito eccedente il minimale**, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2012, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2013.

Sul **reddito eccedente il minimale** così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2013, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

RICORDA - Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 18 giugno 2013 o entro il 18 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Quindi, il versamento che scade il 2 dicembre 2013 riguarda **la seconda delle due rate di acconto** (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2013, calcolati sul reddito del 2012, per la parte che eccede il minimale, dedotto l'eventuale residuo credito derivante dall'anno precedente.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....